

N. 3  
Maggio-Giugno

Poste Italiane s.p.a. Sped. in a.p. - DL 352/2003  
(con art. 1/2/2003 n. 40) in 1° comma) DCB Bologna

RIVISTA BIMESTRALE  
de *Le Nuove Leggi Civili*  
*Commentate*

ANNO XX  
2004

# LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

ESTRATTO

P. DE MARTINIS

*Commento a CASS., I sez., 10.7.2003,  
n. 10860 – Onere probatorio a carico  
del creditore-imprenditore per  
il risarcimento del c.d. danno  
da svalutazione monetaria*



essori di denaro. È vero, infatti, che, secondo la stessa citata sentenza, il suddetto principio può comportare, in favore del creditore esercente attività imprenditoriale, la considerazione del mancato impiego del denaro nel ciclo produttivo, ovvero della necessità di avvalersi del prestito bancario, e quindi il calcolo forfetario del danno in questione, rispettivamente, alla luce dei proventi medi dell'attività imprenditoriale o del costo del prestito bancario, ma ciò solo e sempre nei limiti degli elementi forniti dal danneggiato, come non si manca di precisare. Ora, nella sentenza impugnata è stato adottato un criterio diverso da quelli appena ricordati, e che si basa su un dato generale, quello del costo del denaro in relazione all'interesse praticato "dalle banche alla migliore clientela". Ma, al di là di tale rilievo, la motivazione deve qualificarsi insufficiente, perché non riporta, se e quali elementi fossero stati forniti dal danneggiato, e – posto che la parte avesse adempiuto l'onere di allegazione di cui s'è detto – non consente di verificare l'aderenza del criterio prescelto a quegli elementi, né di valutarne l'intrinseca razionalità. La Corte d'appello ha ritenuto, invece, che la qualità di imprenditore commerciale, propria del creditore, dispensasse quest'ultimo dal fornire gli elementi in questione, ponendo così un automatismo nel diritto al risarcimento del maggior danno, che è estraneo alla norma applicata, e che contraddice la sua corretta interpretazione, secondo il ricordato insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte.

Resta in tal modo assorbito il sesto motivo del ricorso incidentale, che verte sulla statuizione contenuta nella sentenza definitiva, di liquidazione del maggior danno, trattandosi di questione dipendente da un punto dovrà essere riesaminato nel giudizio di rinvio.

In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice di merito che, nel riesaminare la domanda di condanna del consorzio al pagamento del maggior danno derivato dall'impossibilità, per la società creditrice, di disporre della somma durante il periodo della mora, verificherà gli elementi specificamente dedotti al riguardo dalla parte richiedente, elementi che non sono assorbiti dalla accertata qualità imprenditoriale del creditore. (*Omissis*)

[OLLA *Presidente* – CECCHERINI *Estensore* – CAFIERO P.M. (concl. conf.). – Consorzio di bonifica Allipunta di Copanello (avv.ti Compagno e Martino) – Italconsult S.p.A. (avv. Dell'Olio, Landolfi e Marini)]

**Nota di commento:** «Onere probatorio a carico del creditore-imprenditore per il risarcimento del c.d. danno da svalutazione monetaria»

### I. Il caso

La Corte di Cassazione, con la sentenza che qui si annota, è intervenuta nuovamente sulla questione concernente il risarcimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2°, cod. civ. per il creditore-imprenditore.

In particolare, ci si è chiesti, in ordine al compenso da liquidare ad una società di *engineering* per la progettazione della diga sul fiume Melito, se il diritto al maggior danno da svalutazione monetaria spetti sol perché detto creditore rivesta la qualifica di imprenditore commerciale o se invece occorra che lo stesso alleghi e dimostri i presupposti delle presunzioni utilizzate dalla giurisprudenza, che sono, come è noto, correlate a qualità e condizioni del creditore.

La Corte d'Appello di Roma aveva dichiarato che alla società di progettazione dovesse essere in ogni caso riconosciuto, per le somme alla stessa dovute in conseguenza dell'incarico svolto, e già liquidate, il maggior danno da svalutazione monetaria *ex art. 1224, comma 2°, cod. civ. «da determinarsi alla stregua del costo del denaro in relazione all'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela, detratto quanto dovuto per gli interessi legali»*. Ma la Cassazione, con la sentenza in rassegna, dopo aver ribadito che alle cosiddette società – di *engineering* spetta la qualifica di imprenditori commerciali, ha accolto il ricorso sul punto specifico, per insufficiente motivazione della decisione impugnata.

Ad avviso della Supr. Corte, infatti, i giudici di appello non si sarebbero posti il problema, reputato decisivo in proposito, concernente la necessità per il danneggiato di fornire gli elementi idonei a dimostrare i presupposti delle presunzioni, utilizzate dalla stessa giurisprudenza delle sezioni unite per la determinazione del danno nelle obbligazioni pecuniarie, in riferimento alla categoria del creditore esercente un'attività imprenditoriale.

La decisione in esame, che ha ribadito il precedente orientamento delle sez. un., offre lo spunto per cercare di *precisare cosa in realtà il creditore imprenditore debba allegare in giudizio*

per ottenere il risarcimento del c.d. danno ulteriore, in caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria.

## II. Le questioni

1. SOCIETÀ DI INGEGNERIA E QUALIFICA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE. Sul problema delle società di ingegneria come vere e proprie società distinte dalle società fra professionisti – la cui ammissibilità è a tutt'oggi ancora discussa – la Cassazione non offre qui alcun particolare contributo, limitandosi, nel caso di specie, ad affermare che la forma sociale adottata di società lucrativa «*ed i mezzi impiegati dalla società (...) non sono contraddetti dal fatto che la società si avvalga di professionisti intellettuali iscritti in un apposito albo*». Su tale problema, ci si può limitare, in questa sede, a rinviare all'esauriente disamina di CAVALLO BORGLA, *Il contratto di engineering*, cit. *infra*, sez. IV.

È tuttavia opportuno precisare che la giurisprudenza, dopo anni di incertezze e oscillazioni, è ormai decisamente orientata nel senso di riconoscere liceità e validità alle società di ingegneria, sul presupposto che l'attività di tali società non è identificabile con quella propria degli ingegneri e degli architetti, ma comprende anche ulteriori prestazioni, quali gli studi di fattibilità e la realizzazione e vendita degli impianti industriali progettati.

Le società di *engineering* non sono pertanto delle società fra professionisti, costituite per l'esercizio in comune della loro attività – la cui ammissibilità, peraltro, si ripete, è tutt'ora controversa – sebbene delle società di servizi che offrono un prodotto complesso, nelle quali le prestazioni professionali dei soci e dei terzi hanno carattere strumentale e secondario rispetto al servizio offerto dalla società.

2. INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNARIE, APPARTENENZA DEL CREDITORE A CATEGORIE ECONOMICHE SOCIALMENTE SIGNIFICATIVE E ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE-IMPRESARIO. Nel nostro ordinamento, per le obbligazioni pecuniarie (quelle, cioè, che abbiano ad oggetto una somma di denaro) vige, come è noto, il c.d. principio nominalistico sancito dall'art. 1277, comma 1°, cod. civ., secondo cui «i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale». Da ciò ne consegue che il debitore, nell'obbligazione pecuniaria, si libera pagandone alla scadenza il valore nominale, senza tener conto dell'eventuale perdita di valore d'acquisto della moneta, connessa ai non più attuali provvedimenti di svalutazione o alla persistente inflazione.

In caso di ritardo nel pagamento di un debito di

denaro, sono dovuti i c.d. interessi moratori (art. 1224, comma 1°, cod. civ., la cui misura, in mancanza di preventivo accordo scritto tra le parti, è pari a quella dell'interesse legale vigente al momento della mora, senza che il creditore debba dare la prova di aver subito un danno. Se, invece, quest'ultimo dimostra di aver subito un danno superiore a quella misura ha diritto a che ciò gli venga risarcito (art. 1224, comma 2°, cod. civ.).

Il problema della perdita di potere di acquisto a causa del fenomeno dell'inflazione è quindi una costante nelle questioni legate al debito di denaro, anche se detto problema è avvertito in misura diversa a seconda del periodo in cui storicamente ci si trova ad analizzarlo. Del resto, sulla questione dell'inflazione la giurisprudenza è intervenuta più volte proprio per colmare un vuoto normativo, e con l'intento di trovare una sistemazione – per così dire – giuridica al fenomeno in oggetto, ignorato dal legislatore del 1942.

Oggi forse ci troviamo in una di quelle congiunture storiche in cui il problema non è particolarmente sentito, dal momento che l'inflazione si è notevolmente ridotta nella portata; ciò nonostante la questione è pur sempre meritevole di alcune considerazioni, se si affronta il problema da altri punti di vista.

Difficile è infatti pensare che un fenomeno come quello della perdita del potere di acquisto della moneta abbia una minore rilevanza per la semplice diminuzione della percentuale dell'inflazione: è sicuramente una questione che riveste grande importanza, soprattutto per gli imprenditori commerciali. Per essi in particolare, più che la percentuale dell'inflazione e quindi lo scarto tra questa e l'interesse legale, ciò che conta è il danno che il ritardo nel pagamento può comportare, proprio relativamente alla specifica congiuntura economica in cui esso viene a configurarsi. Nei periodi in cui – per vari fattori – la crescita economica del paese è ai minimi livelli, i crediti, anche se liquidi, certi ed esigibili, subiscono un ritardo fisiologico nella riscossione: la ritardata disponibilità della somma da parte del creditore, proprio in queste particolari congiunture economiche, può determinare, in misura diversa e a seconda dei singoli casi, danni al patrimonio che non si identificano con la semplice svalutazione monetaria.

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte, anche a sezioni unite, sul risarcimento del danno causato al creditore di una somma di denaro dalla perdita di potere d'acquisto, dovuta al ritardo con cui questi consegue la disponibilità di quella stessa somma che avrebbe dovuto percepire e che avrebbe potuto investire in beni non soggetti – o sottoposti in misura diversa – al fenomeno dell'inflazione. Nel far ciò ha enucleato alcuni principi che rappresenta-

no il presupposto delle considerazioni che seguono.

In particolare la Supr. Corte – criticando precedenti orientamenti della Corte stessa, espressi in sentenze nelle quali si riproponeva l'opinione secondo cui l'obbligazione pecuniaria, in seguito alla mora del debitore, si trasforma da debito di valuta in debito di valore, ovvero si riconosceva il danno da svalutazione *in re ipsa* – ha chiarito che «il danno da svalutazione non si identifica con il fenomeno inflattivo, cioè con l'inflazione in sé, ma si configura in relazione alle conseguenze pregiudizievoli che dalla stessa sono derivate al singolo creditore e che non si sarebbero prodotte se non ci fosse stato il ritardo nell'adempimento, sicché il danno medesimo consiste nella lesione patrimoniale in concreto subita dal creditore per non aver potuto disporre della somma nel tempo in cui avrebbe dovuto essere pagata».

Per accertare detta lesione patrimoniale, la Corte di Cassazione, già dal 1979 – ai fini dell'accertamento del maggior danno e di una semplificazione del relativo onere della prova – ha fatto ricorso a presunzioni e dati notori che possono essere acquisiti dalla comune esperienza, e che sono desumibili dalle condizioni e qualità del creditore di denaro. In pratica la Cassazione, utilizzando presunzioni semplici al fine di valutare i risultati delle prove, da un fatto noto (la qualità del creditore) risale al fatto ignoto (il maggior danno). E così da fatti direttamente provati (i cc.dd. indizi) se ne trae la conclusione che anche altri fatti, non direttamente verificabili, si siano verificati.

La giurisprudenza ha dunque ritenuto opportuno fare riferimento a categorie economiche socialmente significative di creditori, quali quella del risparmiatore abituale, individuato in «colui che sistematicamente investe in impieghi di risparmio il residuo personale non assorbito dai consumi»; del c.d. creditore occasionale, con cui designa «il beneficiario una tantum di un credito di un certo rilievo»; e del modesto consumatore, definito come «colui che abitualmente spende il denaro per bisogni personali e familiari». Accanto a queste categorie si è affiancata anche quella del creditore esercente un'attività imprenditoriale, per la quale l'an ed il quantum del maggior danno «possono essere desunti o facendo riferimento (...) al risultato medio dell'attività in un certo periodo, dal quale è possibile inferire la redditività (marginale) media dell'investimento e, dunque, il mancato guadagno, oppure (...) con riferimento al costo del denaro, precisamente allo scarto fra interesse legale e tasso di mercato dell'interesse praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve (prime rate), sulla piazza del creditore e nel periodo della mora». In ogni caso, tuttavia, si esclude – eccezion fatta per qualche isolata sentenza – che la qualità di creditore-imprenditore sia di per sé sufficiente per ri-

conoscere il danno da svalutazione, dovendo invece l'imprenditore allegare e dimostrare i presupposti delle presunzioni, con un onere probatorio a suo carico, e si attegga diversamente per ciascuno dei due criteri ritenuti più appropriati per questa categoria: il criterio del maggior costo del denaro, e quello del mancato guadagno. Per il primo criterio il creditore «deve dimostrare di trovarsi in condizioni atte a presumere, secondo la normale gestione finanziaria dell'impresa, il ricorso al mercato del credito», mentre per l'altro criterio «è tenuto a fornire gli elementi necessari a stabilire la redditività del denaro investito nell'impresa».

Il maggior danno per l'imprenditore è dunque ricollegato alla necessità – nel periodo della mora – di ricorrere al mercato del credito, ovvero nel non aver potuto investire il denaro nell'impresa; fattispecie, queste, che meritano di essere considerate separatamente.

Nel primo caso – escluso ogni nesso di causalità tra prestito e mora – si risarcisce il maggior costo del denaro solo se l'indebitamento dell'impresa possa qualificarsi come operazione rientrante nell'ambito della normale gestione finanziaria della stessa. La Supr. Corte non precisa, però, cosa si debba intendere per «normale gestione finanziaria»; nè d'altra parte sembra ipotizzabile avanzare un'unica definizione atteso che ciò che è normale per una determinata impresa potrebbe essere anormale per un'altra, anche se operanti entrambe nello stesso settore e di identiche dimensioni. Sembra quasi che, in tal modo, all'imprenditore commerciale – anche in considerazione del fatto che il giudice non può e non deve indagare se un contratto rientri o meno nella normale amministrazione finanziaria di una determinata impresa – venga in prima battuta formalmente conferita la stessa considerazione delle altre categorie economiche delineate dalla stessa Cassazione, e gli venga poi imposto un onere probatorio più gravoso tramite il ricorso a criteri di difficile identificazione, quali quello appunto della «normale gestione finanziaria».

In proposito, sembra opportuno invece procedere ad una valutazione dell'indebitamento a seconda che ci si trovi di fronte a società di persone (alle quali si possono accomunare, per il profilo in oggetto, le imprese individuali) ovvero di capitali, anche alla luce dei vigenti riferimenti normativi.

È da notare come il legislatore non si preoccupi di porre limiti al ricorso da parte delle società di persone al mercato del capitale di credito, e ciò in considerazione della responsabilità illimitata dei soci. Per queste società, ne dovrebbe discendere che a rigore nessun onere probatorio grava al fine di ottenere il riconoscimento del maggior danno, se non quello dell'esibizione in sede processuale del contratto di finanziamento, concluso dopo che si è verificata la mora.

Nelle società di capitali, invece il legislatore – come si evince per le società per azioni dalla disciplina delle obbligazioni di cui all'art. 2410 ss. del cod. civ. – pone dei limiti volti ad evitare che la società ricorra al mercato del capitale di credito in misura eccessiva rispetto al capitale di rischio apportato dai soci. Per queste società vi è quindi un limite all'indebitamento, rappresentato per le società per azioni dal fatto che il prestito può essere richiesto «per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato» (art. 2412, comma 1°, cod. civ.) e per le società a responsabilità limitata dalla circostanza che il finanziamento – oltre a non poter superare il predetto limite, da interpretare come espressione di un principio comune a tutte le società di capitali – non può eccedere l'ammontare stabilito nell'atto costitutivo, qualora nello stesso sia prevista la possibilità di ricorrere al mercato del capitale di credito mediante l'emissione di titoli di debito (art. 2483 cod. civ.). Da quanto detto deriva che per le società di capitali occorrerà esibire in giudizio, oltre alla copia del contratto di mutuo, l'ultimo bilancio approvato e, per le società a responsabilità limitata, copia dell'atto costitutivo.

Al riguardo, è il caso di sottolineare come la giurisprudenza sopra richiamata faccia riferimento, per il risarcimento del danno da svalutazione, al *prime rate*, e cioè al tasso praticato dalle banche alla migliore clientela per il credito a breve, mentre sembrerebbe, invece, più opportuno ricorrere a indici di carattere pubblico e, quindi, di immediato riscontro, come ad esempio all'«Euribor», che indica sostanzialmente il costo del denaro a livello europeo, maggior dello *spread* normalmente praticato dalle banche per operazioni a breve in un determinato periodo, allo scopo di conseguire una valutazione quanto più possibile oggettiva ed automatica del danno.

Per il criterio del mancato guadagno, infine, il creditore-imprenditore dovrà allegare una situazione patrimoniale aggiornata della società, dalla quale – unitamente agli eventuali bilanci relativi agli esercizi pregressi – si potrà stabilire la redditività del denaro investito nell'impresa durante il periodo della mora.

### III. I precedenti

1. SOCIETÀ DI INGEGNERIA E QUALIFICA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE. La giurisprudenza è orientata in senso all'opinione prevalente in dottrina, secondo la quale le società di ingegneria sono vere e proprie società di servizi, la cui attività non si esaurisce nella semplice progettazione di opere di ingegneri, ma ha carattere complesso. In particolare, già TRIB. MILANO, 19.3.1979, in *Giur. comm.*, 1979, II, 578, e APP.

MILANO, 10.10.1980, *ivi*, 1981, II, 290, definiscono le cosiddette società di progettazione industriale quali società aventi per oggetto l'attività di «studiare, progettare, costruire e vendere impianti e parti di impianti e attrezzature per le industrie chimica, petrolifera, petrolchimica, termica e nucleare includendo: studio del progetto di base, realizzazione degli schemi di lavorazione, preparazione dei disegni dei vari impianti ed apparecchiature, forniture, acquisto degli stessi presso i vari fornitori, assistenza alla costruzione di detti impianti ed apparecchiature nelle varie officine cui essi sono stati commissionati, montaggio, e/o supervisione allo stesso, messa in marcia e collaudo degli impianti, il tutto per conto proprio o di terzi».

Sul punto, cfr. anche CASS., 6.12.1986, nn. 7263, 7264 e 7265, tutte in *Giur. comm.*, 1987, II, 396, e CASS., 10.9.1994, n. 5648, in *Riv. dir. comm.*, 1995, II, 1.

2. INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, APPARTENENZA DEL CREDITORE A CATEGORIE ECONOMICHE SOCIALMENTE SIGNIFICATIVE E ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE-IMPREDITORE. Per l'esame degli indirizzi della Supr. Corte e della giurisprudenza di merito sulla questione concernente la risarcibilità del danno da svalutazione monetaria, si rinvia a TRIMARCHI, *Svalutazione monetaria e ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie*, Giuffrè, 1983.

La stessa sentenza in esame richiama espressamente, conformi dalla propria impostazione: CASS., 4.7.1979, n. 3776, in *Foro it.*, 1979, I, 2622; CASS., 5.4.1986, n. 2368, *ivi*, 1986, I, 3034, CASS., 28.3.1990, n. 2531, in *Giur. it.*, 1991, I, 1, 1078; CASS., 1°7.1992, n. 8094, *ivi*, 1993, I, 1, 1994; CASS., 1°12.1993, n. 11878, in *Foro it.*, 1994, I, 1288, e CASS., 19.10.1995, n. 10884, in *Mass. Giur. it.*, 1995.

Per un diverso orientamento – secondo il quale tra i maggiori danni *ex art.* 1224, comma 2°, cod. civ., devono essere inclusi quelli derivanti dall'inflazione, sulla base del fatto notorio della svalutazione monetaria – basti qui ricordare CASS., 30.11.1978, n. 5670, in *Foro it.*, 1979, I, 15, e CASS., 5.6.1985, n. 3356, *ivi*, 1985, I, 2239.

### IV. La dottrina

1. SOCIETÀ DI INGEGNERIA E QUALIFICA DI IMPRENDITORE COMMERCIALE. Sul tema, cfr., in generale, CAVALLO BORGIA, *Il contratto di engineering*, Cedam, 1992, 23 ss., e ID., *Il lento cammino delle società di ingegneria verso la liceità*, in *Contr. e impr.*, 1989, 446 ss.

La tesi secondo cui le società di progettazione sono vere e proprie società di servizi distinte dalle società fra professionisti è sostenuta dall'unanime dottrina. Per tutti, cfr. CAMPOBASSO, *Diritto commer-*

ciale, II, *Diritto delle società*, Utet, 2003, 17 ss., e GALGANO, *Diritto commerciale. Le società*, Zanichelli, 2003, 14.

Sul riconoscimento normativo delle cosiddette società di *consulting engineering* da parte della (legge quadro in materia di lavori pubblici), si rinvia per un'approfondita disamina a MIOLA, nel *Commentario alla legge quadro sui lavori pubblici sino alla Merloni-ter*, a cura di GIAMPAOLINO - SANDULLI - STACANELLI, Giuffrè, 1999, 218 ss.

2. INADEMPIMENTO NELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE, APPARTENENZA DEL CREDITORE A CATEGORIE ECONOMICHE SOCIALMENTE SIGNIFICATIVE E ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CREDITORE-IMPREDITORE. Per una sintetica esposizione degli orientamenti emersi in dottrina sul problema della risarcibilità del danno derivante al creditore delle obbligazioni pecuniarie in conseguenza della perdita del potere di acquisto durante il periodo della mora, si rinvia a: TRIMARCHI, cit. *supra*, sez. III;

BIANCA, *Diritto civile*, 4, *L'obbligazione*, Giuffrè, 1994, 203 ss.; QUADRI, *Trattato di diritto*, nel *Trattato Rescigno*, 9, Utet, 557 ss.; ID., *Questioni attuali di diritto privato*, Jovene, 1995, 193 ss.; DI MAJO, voce «Obbligazioni pecuniarie», in *Enc. del dir.*, XXIX, Giuffrè, 1979, 222 ss.

Ritiene che l'interpretazione dell'art. 1224, comma 2°, cod. civ. data dalla giurisprudenza delle sez. un. non possa essere condivisa, anche per l'inopportunità di delegare ai giudici il compito di agevolare l'onere probatorio a carico del creditore, VISINTINI, *Trattato di diritto privato*, nel *Trattato Rescigno*, 9, Utet, 276.

Sostiene, invece, che il riferimento ad indici di tipo bancario sia da evitare nel risarcimento del danno ulteriore, preferendo ad essi indici ufficiali, come il tasso ufficiale di sconto, QUADRI, *Danni nelle obbligazioni pecuniarie: la via delle sezioni unite all'«ulteriore risarcimento»*, in *Foro it.*, 1986, I, 3044.

PAOLO DE MARTINIS

► CASS. CIV., I sez., 10.7.2003, n. 10858  
Cassa App. Roma, 17.1.2000

SANZIONI AMMINISTRATIVE - CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE - CONTESTAZIONE IMMEDIATA - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - NOTIFICAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - SINTESI CONTENENTE GLI ESTREMI DELL'IMPUTAZIONE E DEL PROCESSO VERBALE - SUFFICIENZA (d. legis., 30.4.1992, n. 285, artt. 200, 201; d.p.r., 16.12.1992, n. 495, artt. 383, 385)

**In tema di violazioni del codice della strada, al trasgressore deve essere notificato, a norma dell'art. 201 del codice della strada, non il processo verbale di accertamento dell'infrazione o una copia dello stesso, ma una sintesi contenente gli estremi necessari ad individuare l'imputazione ed il processo verbale di riferimento.**

dal testo:

**Il fatto.** Andrea De Santis, con ricorso depositato in data 16 ottobre 1997, proponeva op-

posizione davanti al Pretore di Terni avverso il provvedimento del Prefetto di Terni del 16 luglio 1997, con il quale gli era stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per giorni quarantacinque in relazione alla violazione accertata con verbale di infrazione del 22 aprile 1996 (eccesso di velocità, art. 142, c.d.s.), deducendo che mai gli era stato notificato il verbale di contestazione dell'infrazione.

Il Tribunale di Terni, con sentenza del 2 maggio 2000, accoglieva l'opposizione, ritenendo la nullità dell'ordinanza prefettizia, in quanto "da nessun documento in atti si può desumere l'avvenuta notificazione al De Santis del verbale di contestazione (...) nei termini di cui all'art. 201 c.d.s."

Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Prefettura di Terni, affidato ad un unico motivo; non ha svolto attività difensiva l'intimato.

**I motivi.** (*Omissis*) La ricorrente, con un unico motivo, denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c., 14 e 20 della legge 24.11.81 n. 689 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". A suo avviso, il Tribunale